

PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
VIA UMBERTO I° 13 – 73100 LECCE
Al Responsabile del procedimento Dr. Francioso S.
ambiente@cert.provincia.le.it

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI GALATINA
protocollo@cert.comune.galatina.it

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
protocollo.comune.sogliano-cavour@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI SOLETO
protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA DAP LECCE
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

SISP ASL LECCE
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Parabita, 18 giugno 2021

Oggetto: Istanza di riesame A.I.A. ex art. 29-octies D.Lgs. 152/2006 relativa all'impianto Colacem spa, stabilimento di Galatina. Nota Colacem del 19.07.2018 prot. n. 114/18. Osservazioni. Testo esplicativo.

Si ritiene opportuno, prima di entrare nel merito delle questioni, ricordare che questa Associazione presentò a suo tempo con note PEC del 9.02.2017 e del 4.12.2017, le proprie osservazioni nel corso del procedimento di riesame A.I.A. 2018, conclusosi con l'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 71/2018, Alcune di queste, come la copertura del carbonile, sono state recepite; altre, come quelle relative alla gestione dei rifiuti speciali, sono state ignorate, salvo dimostrarsi invece pertinenti e determinanti, alla luce dei successivi sviluppi della vicenda, ed in particolare del procedimento dinanzi al Tar Lecce promosso da alcuni comuni salentini. Ciò per dire, non certo con il semplice senno del poi ma a seguito del manifestarsi di criticità ampiamente previste, che un'interpretazione meno riduttiva e autocratica della Provincia dello svolgimento del procedimento amministrativo seguito, avrebbe potuto introdurre nel confronto elementi utili ad eliminare qualche criticità che ora si manifesta, il che è pienamente nello spirito della Legge 241/1990.

Detto ciò, si noterà che nelle osservazioni che seguono si riprendono in più passaggi quelle già presentate, in quanto ancora attuali benché ancora non adeguatamente valutate.

1. VERIFICHE URBANISTICHE

Lo stabilimento Colacem e cave collegate (Mariantoni, Don Paolo) ha avuto nel tempo diverse ristrutturazioni/varianti edilizie ed impiantistiche ed ampliamenti, di cui non si ha traccia nel procedimento.

Si chiede quindi ai Comuni di Galatina e di Soleto di **verificare la conformità degli interventi effettuati e di quelli previsti alla normativa urbanistica-edilizia vigente.**

2. DIFFORMITA' DALL' ART. 29 TER DEL D.LGS 152/06

La normativa in materia prevede la "descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente".

Dagli sviluppi della vicenda e dal procedimento in corso al Tar di Lecce, è emerso che non solo non sono stati adeguatamente descritti "il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni", stante la numerosità ed eterogeneità delle emissioni stesse (circa 50) non adeguatamente caratterizzate, ma che non siano ancor prima analiticamente – sotto l'aspetto normativo e scientifico – neppure tutte le sostanze che entrano nel ciclo produttivo, ed in particolare i rifiuti destinati a sostituire materie prime. Ancor meno risulta possibile definire "l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente", non trovandosi in merito analisi, modelli di diffusione o altre adeguate valutazioni scientifiche validate che possano consentire di prevedere gli

effetti sull'aria e sull'ambiente delle varie sostanze ammesse al processo produttivo. **Resta così sostanzialmente inapplicata e inapplicabile la verifica del conseguimento di (art. 29 sexies, comma 1) un “livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso”.** La mancanza di tale verifica non consente neppure, così come previsto dall'art. 29-septies per impianti localizzati in determinate aree sensibili, **“l'applicazione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili (BAT), al fine di assicurare in tali aree il rispetto delle norme di qualità ambientale”.** Vedasi in proposito la successiva osservazione sui limiti di emissione.

3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

Com'è noto, la determinazione dei valori limiti di emissione di sostanze inquinanti in generale non discende da valori assoluti e fissi, ma tiene conto di diversi fattori; infatti le prescrizioni contenute nell'AIA – che ricordiamo ha il fine primario di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 29-sexies D.Lgs. 152/06) – si riferiscono ai seguenti criteri:

- i valori di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT), in continua evoluzione;
- una valutazione almeno annuale da parte dell'autorità competente dei risultati dei controlli;
- **“caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente” (art. 29-sexies, comma 4, D.Lgs. 152/06).**

In realtà, è emerso nel procedimento dinanzi al Tar Lecce, in contrasto con quanto prima riportato, che nella determinazione dei limiti di emissione Colacem, la Provincia avrebbe adottato limiti poco cautelativi e più permissivi nei confronti dell'Azienda, con ripetuti richiami al *Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)* allegato all'AIA. In tal modo, dicono i Periti del Tar, *“viene a confondersi il ruolo prescrittivo del provvedimento autorizzativo con quello del PMC che ha usualmente la sola funzione di indicare in maniera puntuale le modalità di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative”.* Con il risultato di fissare limiti molto più alti di quelli che si potevano adottare considerando la specifica situazione epidemiologica del contesto territoriale, e ben al di sotto dei valori BAT. Ciò vale per HCl, HF, Metalli, Hg, Cd-Tl, polveri altri processi, SOx, Nox, IPA, PCB-DL, COT.

E' utile ricordare che tra questi composti troviamo sostanze connesse ad attività cancerogene/mutagene accertate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), soggette a fenomeni di bioaccumulo nell'ambiente, capaci di provocare danni alla salute anche a bassissime concentrazioni, per cui è impossibile dimostrare che esista una soglia al di sotto della quale si possano escludere danni agli organismi. **Per tali motivi i limiti di emissione dovevano essere rigorosamente limitati, e non ripresi dal PMC né dai valori massimi BAT.** **A tale proposito, i**

Periti precisano che **”il rispetto dei limiti ambientali non rappresenta di per sé, come più volte ribadito, una garanzia dell’assenza di impatti negativi sulla salute.”**

Altra criticità rilevata dai Periti è non aver considerato nella definizione dei limiti emissivi contenuti nell’autorizzazione AIA di che trattasi di un trattamento termico dei rifiuti, soggetto quindi alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/06 (art. 208, comma 11) per la procedura ordinaria, e nel D.M. 5.02.1998 (art. 214, comma 4, lett. b) per la procedura semplificata, con limiti analoghi a quelli stabiliti per le emissioni degli **impianti di incenerimento. Non è stato previsto quindi nell’autorizzazione AIA il monitoraggio continuo per polveri, Carbonio Organico Totale TOC, Acido Cloridrico HCl e Acido Fluoridrico HF.**

Alla luce di quanto esposto, è emblematico che nelle osservazioni presentate dalla scrivente Associazione per il riesame 2018 si leggesse:

“Sarà opportuno e necessario pertanto che per l’eventuale autorizzazione siano fissati nuovi limiti di emissione che tengano conto delle BAT disponibili e del livello di criticità ambientale presente nel comprensorio.”

4. PRESCRIZIONI SUI LIMITI DI CONCENTRAZIONE DEGLI SCARICHI

Per gli scarichi nelle acque sotterranee valgono molte considerazioni espresse per le emissioni, con la pedissequa adozione in sede istruttoria dei limiti del PMC. In più si è omesso il limite per Escherichia Coli, benché la Tab. 4 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 prescriva esplicitamente che vada fissato *“il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti”*; non si prevedono specifici limiti nelle acque sotterranee per Diossine, Furani, PCB, sostanze di nota pericolosità ambientale e sanitaria.

5. DIFFORMITA’ DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (PRGRS)

La vicenda Colacem ha confermato la persistente e ampia disapplicazione da parte della Provincia di Lecce delle norme relative alla gestione dei rifiuti speciali. Il relativo Piano, approvato da ultimo nel 2015 (BURP n. 83 del 16.06.2015) prevede:

- l’autosufficienza impiantistica nello smaltimento e nel recupero secondo ottiche di bacino;
- la vicinanza dello smaltimento al luogo di produzione e limitazione della movimentazione dei rifiuti avviati allo smaltimento.

In tale prospettiva, per quanto attiene il ruolo dei singoli enti coinvolti, vengono assegnate alle Province le competenze di *“individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”*, quelle

di monitoraggio e quelle di “*autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con conseguente esercizio dei poteri di diffida, sospensione, revoca e autotutela inerente lo svolgimento dell’attività autorizzata*”.

In particolare, l’art. 14.1 del PRGRS 2015 “*Criteri di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali*” stabilisce che **“ogni singolo impianto deve soddisfare uno specifico fabbisogno di smaltimento/recupero/riuso, con riferimento a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare.”** Ciò è in linea con gli indirizzi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, che impongono un “governo” nella gestione dei rifiuti che si deve basare appunto sulla programmazione degli impianti necessari per smaltire le singole e specifiche tipologie di rifiuto, nonché sulla tracciabilità dei rifiuti stessi.

Le versioni 2009 e 2015 del PGRS introducono una previsione aggiuntiva, che conferma l’importanza del corretto inquadramento amministrativo dell’impianto fin dalla fase di presentazione della domanda di autorizzazione, prescrivendo che “tutte le domande di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e/o di rinnovo presentate alle amministrazioni provinciali, al fine dell’ammissione alla fase istruttoria dovranno contenere i seguenti dati minimi, forniti in supporto digitale:

- **ubicazione dell’impianto (omissis);**
- **elenco di tutti i codici CER per i quali si richiede l’autorizzazione, con l’indicazione delle rispettive quantità che si intende trattare e/o smaltire.”**

La mancata presentazione della stessa secondo la specificazione prescritta comporta **“la non validità di ogni atto connesso che si dovesse adottare”.**

In evidente contrasto con tali norme, la procedura seguita dalla Provincia appare difforme in relazione alle modalità di presentazione della domanda, alla caratterizzazione dei rifiuti da trattare con riferimento a quantità, tipologia e provenienza, alla corretta gestione di tali rifiuti, come descritto appresso.

6. IMPIEGO DI RIFIUTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO

Nello stabilimento in oggetto i rifiuti vengono impiegati sia come materie prime sia come combustibili. I Periti del Tar notano che **“come risulta dagli atti elencati nei paragrafi precedenti, non è definito nell’AIA né negli atti istruttori propedeutici alla stessa, quale sia la tipologia di materiali prodotti nella cementeria Colacem”** (sic!). Per quanto riguarda le materie prime impiegabili nel processo produttivo – aggiungono i Periti – **“la verifica di quali siano le prescrizioni previste in proposito dall’AIA, per regolamentarle, pone in evidenza che tali prescrizioni quando presenti non sono né complete né univoche, in particolare quando si fa riferimento ai rifiuti che è possibile impiegare nella cementeria in sostituzione di materie prime originarie”** (!). Ma vi è di più. Premesso che il D.M. 05.02.1998 contiene disposizioni fondamentali sia per lo svolgimento delle attività R5

(riciclaggio/recupero di altre sostanze organiche), nel **suballegato 1 dell'allegato 1**, sia per la determinazione delle quantità massime di rifiuti impiegabili nel processo produttivo, nel **suballegato 1 dell'allegato 4**, i Periti hanno rilevato, confrontando i codici CER riportati nell'AIA con quelli presenti nel D.M. 05.02.1998 e s.m.i., che per una parte dei codici CER non sono presenti nell'autorizzazione né le modalità di impiego né le quantità massime utilizzabili. ***“In sintesi perciò - dicono i Periti - per i rifiuti non citati nel suballegato 1 dell'allegato 1 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. di fatto non sono previste le modalità di impiego e per i rifiuti ammessi, riportati nel suballegato 1, all'allegato 4 del D.M. 05.02.1998, introdotto dal D.M. 186/2006, in contrasto con quanto in esso previsto non sono prescritte le quantità specifiche impiegabili.”***

In relazione alle quantità di rifiuti che è possibile impiegare nel cementificio Colacem “si deve anche evidenziare che, come espressamente dichiarato in sede di sopralluogo, tali quantità non risultano stabilite nel provvedimento autorizzativo”.

Al di là delle singole criticità, il procedimento amministrativo ha mostrato sostanziali difformità non solo per singole criticità, ma nell'intera gestione dei rifiuti speciali. Ciò con contrasto con le BAT per i cementifici, che prevedono a proposito dell'utilizzo dei rifiuti (punto 1.2.4) un complessivo **“Controllo della qualità dei rifiuti”** comprendente:

- l'applicazione di **sistemi di assicurazione della qualità** per garantire le caratteristiche dei rifiuti e per analizzare i rifiuti da analizzare come materie prime e/o combustibile nel forno da cemento:

- **il controllo dei rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile** nel forno da cemento relativamente al valore quantitativo dei parametri di interesse, ad esempio cloro, metalli da considerare (tra cui cadmio, mercurio, tallio), zolfo, contenuto totale di alogeni;

- l'applicazione di **sistemi di assicurazione della qualità di ciascun carico di rifiuti.**

Tutte prescrizioni già in passato inserite – invano – dall'Associazione nelle proprie osservazioni.

7. IMPIEGO DI SABBIE ESAUSTE NEL PROCESSO PRODUTTIVO

I Periti del Tar notano come ***“le caratterizzazioni presenti nel rapporto di prova esaminato, relativo alle sabbie esauste, non risultano adeguate a classificare il rifiuto come non pericoloso, in quanto non sono sufficienti a caratterizzarlo e quindi tale da poter escludere che esso contenga sostanze pericolose e sia da classificare come rifiuto pericoloso”.*** La caratterizzazione infatti sarebbe solo parziale, e relativa ai soli idrocarburi, che sono una quantità trascurabile rispetto al totale delle sostanze organiche presenti, mentre la stessa classificazione adottata dal Gestore per le sabbie sarebbe errata, con la conseguenza che l'errata classificazione ha permesso che esse ***“fossero impiegate nell'impianto di recupero, dove non***

sarebbero state ammissibili utilizzando il codice CER che gli competeva relativo al rifiuto pericoloso". Il tema della mancata caratterizzazione dei rifiuti inseriti nel ciclo produttivo è ricorrente nella Perizia del CTU, ma qui si introdurrebbe un fattore di ulteriore rischio ambientale e sanitario, cioè la possibile (comunque non controllata) immissione di rifiuti pericolosi nelle materie prime; ciò appare decisamente inquietante, considerando che il cemento, prodotto da tale processo, di cui per quanto detto non si conosce la reale pericolosità, è destinato ad entrare nei materiali da costruzione e quindi suscettibile di contaminare le strutture e l'aria indoor dagli occupanti di case, fabbriche, scuole e dei nuovi edifici pubblici e privati. Il fatto che tale prodotto passi attraverso processi termici ad alta temperatura non esclude la pericolosità di tale sostanza, in quanto la mancata definizione della sua composizione e della sua corretta gestione comporta la carente conoscenza degli effetti cui essa possa dar luogo, una volta concluso il processo produttivo ed impiegata nelle costruzioni.

Risulta emblematico anche qui che questa Associazione osservasse nelle precedenti osservazioni del 4.12.2017:

“E’ emerso con chiarezza che la classificazione dei rifiuti che per decenni sono stati immessi nel ciclo produttivo come “speciali non pericolosi”, così come prevede la normativa, in realtà non era suffragata da idonee e organiche analisi di enti indipendenti, atte a escluderne la nocività

8. IMPIEGO DI PET-COKE COME COMBUSTIBILE

I Periti osservano che nella gestione dell'impianto sia stato considerato l'utilizzo del pet-coke come sostanzialmente equivalente al carbon fossile, benché il primo abbia una pericolosità molto maggiore. Si ricorda in proposito che mentre il carbon fossile è un prodotto in qualche modo “naturale”, derivante dalla decomposizione in determinate condizioni di sostanze organiche vegetali nel corso di millenni, il pet-coke è un prodotto, o meglio uno scarto finale, della lavorazione del petrolio, una sorta di “feccia petrolifera”, contenente IPA, ossidi di zolfo, metalli pesanti e altre sostanze tossiche e nocive, per cui l'uso e la gestione devono essere soggette a particolari cautele. **Al contrario, benché i contenuti di talune sostanze inquinanti siano presenti nel pet-coke in concentrazioni fino a 10 volte superiore al carbon fossile, l'autorizzazione AIA li considera equivalenti, non prevedendo alcuna limitazione all'uso del pet-coke, né alcuna prescrizione in relazione alla sua quantità e qualità.**

9. CONCLUSIONI

La questione Colacem di Galatina, prima ancora che costituire un grave problema ambientale, rappresenta una grave questione irrisolta di governo del territorio. Questa Associazione, che non crede affatto in un insanabile conflitto lavoro-ambiente, ha già manifestato le proprie valutazioni all'inizio del procedimento di riesame AIA del

2018. Non è ammissibile che uno stabilimento di qualsiasi specie, con qualsivoglia gestore, continui a erodere suolo e inquinare aria e acque a tempo indeterminato, destinando i prodotti ad altri mercati e traendo profitto dalle risorse naturali di una ben delimitata area, con ricadute ambientali e sanitarie a carico della comunità locale. Se imprenditori e amministratori comprenderanno questa elementare esigenza diffusa, si potranno pacatamente programmare in modo concordato le condizioni per il prosieguo/conversione/dismissione dell'attività. Diversamente, si rischia amaramente di affidare alla magistratura amministrativa o penale il destino di un'intera comunità; e ciò sarebbe una sconfitta per tutti. In tale paventata ipotesi, l'Associazione non potrà che confermare il proprio impegno, in nome dei diritti prioritari alla salute e all'ambiente salubre, e svolgere il proprio ruolo di rappresentanza collettiva.

Per quanto attiene al presente procedimento, si chiede con il presente documento alla Provincia e agli altri Enti competenti di:

- a) dare riscontro alle due diffide già presentate da questa insieme ad altre associazioni e soggetti interessati;
- b) astenersi dal concludere il procedimento di riesame in corso con l'accoglimento dell'istanza presentata;
- c) prendere atto che la corretta gestione dello stabilimento Colacem di Galatina richiede una profonda revisione sia delle prescrizioni poste nelle autorizzazioni amministrative, cui devono corrispondere radicali modifiche impiantistiche, dei sistemi di controlli delle emissioni e degli scarichi, sia dell'intero sistema di gestione; occorre comunque una profonda rivalutazione delle funzioni di regolamentazione e di controllo in capo a codesta Provincia e agli altri Enti competenti;
- d) prendere atto, ai sensi di quanto prima esposto, che il funzionamento dello stabilimento secondo l'assetto amministrativo e impiantistico attuale comporta continui e gravi rischi per l'ambiente e per la salute pubblica, tali da non poterne consentire l'esercizio;
- e) valutare l'ipotesi di una sospensione del funzionamento dell'opificio fino a quando non saranno definite e validate le condizioni di sicurezza per la popolazione e per l'ambiente.

ITALIA NOSTRA Sez. Sud Salento
(Marcello Seclì)